

## **TI\_GERICHTE 38.2015.39 vom 1. Dezember 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-12-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2015.39\\_d20141201](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2015.39_d20141201)

FR: TI\_GERICHTE 38.2015.39 du 1 décembre 2014

IT: TI\_GERICHTE 38.2015.39 del 1 dicembre 2014

### **Regeste**

Dt interno: non ID, non residenza in CH (centro relaz. di vita in Italia). Dt internaz.: non si può concludere per vera frontal. (att. in ambito turist. che richiedeva presenza in CH tutti i gg). Situaz. assimil. a stagionali, x cui falsa frontal. Tuttavia rinvio atti x verif. se regol. pres. in CH + ult. cond. 8 LADI

### **Erwägungen**

#### **E. 3.1**

Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles ( ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (...)

#### **E. 3.3**

(...) Il convient donc, préalablement, de trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LACI. A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (...)“ Al risultato opposto l'Alta Corte è giunta nella sentenza 8C\_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali. Il Tribunale federale ha ritenuto decisive le circostanze che l'indirizzo era stato annunciato alla polizia degli stranieri, che l'assicurato era presente

nell'abitazione durante un controllo non preannunciato, che l'assicurato ha lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno confermato per iscritto la presenza nell'appartamento in questione. In un'altra sentenza 8C\_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando: "(...) 4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.\_\_\_\_\_, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi. La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y.\_\_\_\_\_, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C.\_\_\_\_\_, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (...)". Per una critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, "Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois" in Remy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), *Regards croisés sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert*, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg. (75-76: "(...) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis d'examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la décision sur opposition du service de l'emploi et de l'arrêt cantonal (notamment le fait que le domicile à l'étranger avait été signalé par l'ancien employeur de l'assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de l'autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et paiements avaient été faits tout près de la frontière). (...)"). Vedi pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA 38.2014.31 del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(...) e che inoltre i rapporti erano tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a X. per alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell'ex marito, che spesso non c'era visto che lavorava fuori. (...)". In un'altra sentenza, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il diritto all'indennità di disoccupazione secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l'intenzione di conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il centro delle proprie relazioni personali. Questo presupposto è stato negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la sua amica in Francia. L'Alta Corte ha, tra l'altro, sottolineato che appare difficilmente credibile l'affermazione secondo cui quella all'estero è una residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà. In una sentenza 8C\_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un

assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010 soddisfa il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. Egli infatti, dopo avere beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero frontaliere "atipico" già nell'agosto 2012 e quindi ben prima del momento in cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il suo ritorno all'indirizzo del padre. L'Alta Corte ha confermato la sentenza dell'autorità di ricorso, rilevando: " (...) 4.2. La caisse de chômage se plaint d'une constatation arbitraire des faits et de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LADI. Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités était épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse. La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré est là où habite sa famille, soit à E.\_\_\_\_\_. Elle fait valoir que cette commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C.\_\_\_\_\_ et que celui-ci ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches d'emploi et lui permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le weekend. En outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir l'ensemble de la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne ressortirait, au demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par ailleurs, l'implication de celui-ci dans la vie associative du canton et de Suisse ne serait pas non plus pertinente. 4.3. De son côté, l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015 sa famille a emménagé à C.\_\_\_\_\_, comme il s'y était engagé, et que son fils cadet y a débuté sa scolarité.

### **E. 5.1**

Par son argumentation, la recourante se limite à contester la pertinence des faits retenus pour l'appréciation juridique du cas. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la juridiction cantonale.

### **E. 5.2**

S'agissant du grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LADI, il est mal fondé. En effet, le seul fait que la famille de l'assuré résidait à E.\_\_\_\_\_ ne permet pas en soi d'exclure que celui-ci ait eu sa résidence effective en Suisse. Il ne s'agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le centre des relations personnelles de l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LADI). A ce propos, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir tenu compte du fait que l'intéressé est membre de plusieurs associations dans le canton de Genève et en Suisse. En effet, cet élément tend à montrer que l'assuré s'est créé des attaches particulières avec la Suisse et constitue un critère pertinent pour apprécier la question de la résidence (cf. supra consid. 3). On ajoutera, par ailleurs, que le point de savoir si en 2012, l'assuré avait un intérêt - sur le plan de l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse, n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne sollicite l'octroi d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014, de sorte que les raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse en 2012 ne sont pas décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait donc admettre, sans violer l'art. 8 al. 1 let. c LADI, que l'intimé résidait effectivement à C.\_\_\_\_\_, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le centre de ses relations personnelles. Le recours est mal fondé. (...)” In una sentenza 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.4), ha sottolineato che “è peraltro anche più

probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un'abitazione più spaziosa e non in Svizzera" dove viveva in un bilocale con il figlio. In una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale "der Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt") viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli soggettivi (la volontà interna della persona interessata). La situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare un'occupazione; la durata e la modalità dell'assenza, il tipo di attività svolta nell'altro Stato come pure l'intenzione del lavoratore, risultante dall'insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un'occupazione. In una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale ha rilevato che: " (...)

### **E. 5.3**

Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse ( ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la référence). (...)

### **E. 5.4**

Au regard des circonstances de la présente affaire, il n'y a pas lieu de considérer que la recourante a son domicile civil et sa résidence habituelle en Suisse pour la période du 1er novembre 2012 au 14 mai 2014, seule déterminante en l'espèce. Les démarches entreprises par les parents de la recourante afin de lui constituer un nouveau domicile civil en Suisse n'y changent rien. Certes a-t-il été procédé au dépôt des papiers le 1er février 2012 auprès de l'Office cantonal de la population. Cet élément ne constituait toutefois qu'un indice (cf. ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102), insuffisant en l'espèce à établir la volonté de la recourante de faire de la Suisse le centre de ses relations personnelles. A la lumière des faits retenus par la juridiction cantonale (consid. 10 du jugement attaqué), lesquels n'ont pas été remis en cause dans le cadre du présent recours, il convient de constater que la situation concrète de la recourante ne s'est pas modifiée entre celle qui prévalait avant sa majorité et celle qui avait cours jusqu'au 14 mai 2014, date de la décision administrative litigieuse: la recourante a continué, après comme avant, à passer les jours de la semaine dans l'institution - choisie par ses parents - qui l'a accueillie en Suisse et ses nuits - à quelques exceptions près - ainsi que ses week-ends chez ses parents en France. D'un point de vue objectif, on ne saurait y voir la manifestation, reconnaissable pour les tiers, de la volonté de la recourante de déplacer le centre de ses intérêts; le lieu de résidence effective de ses parents, lieu où la recourante dormait, passait son temps libre et laissait ses effets personnels (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3, in SVR 2006 KV n° 12 p. 38; voir également CHRISTIAN BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, 2000, p. 92 n. 319 ss), demeurait l'endroit avec lequel ses liens personnels étaient les plus intenses. Il importe à cet égard peu que la recourante passait la majeure partie de son temps éveillé au Centre de jour du foyer G. C'est également pour les mêmes raisons qu'il faut considérer que la résidence habituelle de la recourante se situait en France. Le point de savoir si le changement de domicile de la mère de l'assurée en octobre 2014 est susceptible de modifier ce résultat n'a pas à être examiné, seules les circonstances prévalant jusqu'à la date de la décision administrative litigieuse étant déterminantes. (...)" In una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per l'invalidità, il TCA ha stabilito che il

centro degli interessi di un'assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di un Comune svizzero 18 controlli presso l'appartamento di cui l'assicurata è conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno. In una sentenza 2C\_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera. L'Alta Corte ha ritenuto che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all'estero e non in Svizzera (controlli nell'appartamento senza mai trovare nessuno, appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell'interrogatorio del curatore e compagno della ricorrente).

2.2. A livello cantonale in una sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag. 376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica) risiedeva all'estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo modalità inabituale nell'imminenza del licenziamento e per di più quando il datore di lavoro era già fallito. Secondo il TCA anche se da una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29 novembre 2012 – da cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento stabile presso la residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale; autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati; frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera in Ticino) risultava che l'assicurato, almeno dall'inoltro dell'istanza di separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero. Del resto in Svizzera l'assicurato non è membro di nessuna associazione o società, e non è abbonato a nessun giornale, salvo a quello sindacale che è peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri). Dal 23 maggio 2013 questo assicurato si è trasferito all'estero per occuparsi direttamente dei figli e ha riacquisito lo statuto di frontaliero. Il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del 30 settembre 2013 massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha frequentato le scuole dell'obbligo e il liceo. Questa Corte ha rilevato in primo luogo che l'assicurato, perlomeno nell'ultimo periodo d'impiego all'estero (iniziato nel gennaio 2010 e concluso nel febbraio 2011) e nei mesi di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio appartamento preso in locazione in tale Paese estero. In secondo luogo, nella Scheda dati personali del 21 marzo 2011 e nel proprio curriculum vitae egli ha peraltro indicato quale indirizzo estero quello dell'abitazione appena menzionata e un numero telefonico con prefisso estero. Durante un colloquio di consulenza dell'11 aprile 2011 ha pure comunicato di avere in quel momento il domicilio in Ticino ma di trasferirsi regolarmente all'estero dove è in affitto in appartamento. Anche una sua amica, nel dicembre 2011, ha affermato

che fino al marzo 2011 l'indirizzo dell'assicurato all'estero corrispondeva a quello dell'appartamento citato. Nei suoi scritti di candidatura presso potenziali datori di lavoro in Svizzera e all'estero egli, inoltre, ha sempre indicato di essere «based» all'estero. Infine, allorché la Sezione del lavoro l'ha convocato il 22 novembre 2011 per il 24 novembre 2011, egli ha chiesto di posticipare l'appuntamento al 5 dicembre 2011 poiché la documentazione da raccogliere era copiosa. Visto che l'amministrazione ha risposto, da un lato, che aveva cercato di contattarlo telefonicamente al domicilio in Ticino senza esito e, dall'altro, che lo invitava comunque a presentarsi precisando che per i documenti gli avrebbe assegnato un ulteriore termine, egli, sempre il 23 novembre 2011, ha comunicato che non avrebbe potuto presenziare poiché aveva dovuto recarsi urgentemente all'estero per un colloquio professionale. Va, d'altra parte, considerato che dall'estratto del suo conto bancario emerge che nel periodo 1° settembre-5 dicembre 2011, quali addebiti, oltre agli importi destinati alla cassa malati, risultano unicamente delle transazioni effettuate con la carta di credito. Dalle stesse non si può evincere dove la carta di credito sia stata utilizzata, se in Svizzera o all'estero. Per comprovare la residenza effettiva in Svizzera neppure è sufficiente pagare le imposte in Svizzera. La presenza dell'assicurato in Ticino il 7 ottobre 2011, attestata da un certificato del Pronto Soccorso, e l'essere in cura presso un medico specialista del Cantone Ticino non comprovano, poi, una sua residenza effettiva in Svizzera. Neppure sono sufficienti a dimostrare una residenza effettiva in Svizzera l'abbonamento svizzero del cellulare e l'affiliazione a una cassa malati. Per concludere circa l'esistenza di un'effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l'assicurato sia ritornato regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato, ad esempio recandosi puntualmente ai colloqui con il consulente del personale. Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014, cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag. 781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La condizione dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa dall'amministrazione e dal Tribunale in un'epoca posteriore quando sua moglie e i figli hanno lasciato l'Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato estero e in considerazione del fatto che l'assicurato ha dichiarato di avere da diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica. Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr. 55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due figli. Alla medesima conclusione il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato. In primo luogo, l'assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso frontaliere. Della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliere. Questo

non era manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi. In secondo luogo, anche ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30 giugno 2013, resta il fatto che l'assicurato non aveva l'intenzione di risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle proprie relazioni personali. L'assicurato, infatti, fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato all'estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012. L'assicurato, inoltre, dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato all'estero e pochi giorni in Svizzera. Dall'incarto URC era emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul mercato del lavoro estero. Nel mese di febbraio 2014 egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma per un datore di lavoro estero. Per quel che riguarda le relazioni personali del ricorrente, è emerso d'altronde che la moglie e la figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano all'estero, mentre in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego. Al momento in cui nel febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto curare all'estero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera. Su questo tema B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...)

#### **E. 9**

L'exigence de la résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448 consid. Ib p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

#### **E. 10**

Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié dans le pays qui

les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

### **E. 10.1**

pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In una sentenza 2C\_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che: " Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministratori, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione ( DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)." 2.4. Nella presente evenienza RI 1, nata il 15 novembre 1965, di nazionalità italiana, in precedenza, dal 16 ottobre 2012, in possesso di un permesso per confinanti G (cfr. doc. 2) e dal 14 maggio 2013 titolare di un permesso di dimora temporanea L scaduto il 13 maggio 2014 (cfr. doc. 4; 14/7; A), ha lavorato da metà giugno a metà settembre 2012 in un'azienda \_\_\_\_\_ sull' \_\_\_\_\_, nei mesi di ottobre e novembre 2012 presso il Ristorante \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e dal dicembre 2012 al marzo 2013, come pure dal maggio 2013 al maggio 2014 per la \_\_\_\_\_ quale addetta alla preparazione dei pasti. Il 13 maggio 2014 l'interessata ha concluso un ulteriore contratto di lavoro in qualità di cuoca con la \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 5/2; B; 11; F2). Dal mese di luglio 2013, rispettivamente agosto 2013 sarebbe stato pattuito oralmente con la \_\_\_\_\_ un orario di lavoro di 180 ore mensili a

fr. 25/ora, per complessivi fr. 4'500 lordi mensili (cfr. doc. 22; 9/4). In data 13 maggio 2014 tra l'assicurata e la menzionata società è stato formalizzato un contratto di impiego in qualità di cuoca con inizio il 19 maggio 2014 e della durata di 364 giorni, senza orario fisso (cfr. doc. 5/2 p.to 4: "Orario di lavoro. A dipendenza delle condizioni meteo, la durata del lavoro può variare ed arrivare ad un massimo di 42 ore settimanali, su 7 giorni lavorativi settimanali"). Il 12 settembre 2014 la \_\_\_\_\_ ha disdetto il contratto di lavoro per il 31 ottobre 2014 (cfr. doc. 9/3). Ritenuta l'intempestività del licenziamento (a causa dell'inabilità lavorativa per malattia; cfr. doc. D1) le è stato riconosciuto, oltre allo stipendio di ottobre 2014, il salario per il mese di novembre 2014 e un ulteriore mese quale buona uscita per complessivi fr. 12'600 lordi (fr. 25/ora x 42 ore x 4 settimane x 3 mesi; cfr. doc. 25/3; 24; 25/2; 25). Dalle carte processuali risulta, inoltre, che l'assicurata nel novembre 2014 aveva pendente una domanda di rinnovo del permesso L (cfr. doc. 25/1; 14/7) e che nel marzo 2015 era pendente una domanda di rilascio del permesso di dimora B (cfr. doc. 23; 22). RI 1, vista la diminuzione delle ore di lavoro, si è iscritta in disoccupazione il 2 giugno 2014 dichiarando di cercare un'occupazione a tempo pieno quale cuoca (cfr. doc. 1; 7/1). Il 3 ottobre 2014 la Cassa di disoccupazione ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il caso dell'assicurata per decisione, rilevando che: " (...) L'assicurata si annunciava in disoccupazione a decorrere dal 1.06.2014 a seguito della disdetta da parte degli \_\_\_\_\_. Dalla documentazione consegnata dall'assicurata ci accorgiamo che tutte le buste paga mensili sono indirizzate in Italia, la stessa cosa per la lettera di disdetta inviata all'indirizzo dell'assicurata in Italia. Questioni che devono formare oggetto di decisione. L'assicurata può essere considerata in Svizzera ai sensi della Prassi LADI Marg B136 e seguenti?" (Doc. 9) Il 20 ottobre 2014 l'assicurata è stata sentita dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si evince segnatamente che: " (...) D: Da quale data rivendica le indennità di disoccupazione? R: dal 1° giugno 2014. Mi sono annunciata su invito del mio datore di lavoro. D: In quale misura è disposta ad esercitare un'attività lucrativa? R: a tempo pieno. D: E' attualmente abile al lavoro nella misura ricercata? R: sì D: Durante quali periodi è stato inabile al lavoro? R: dal 23 agosto 2014 al 30 settembre 2014. Dal 23 al 29 agosto 2014 sono stata degente presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. D: Quali attività è disposta ad esercitare? R: cuoca, cameriera, barista. (...) D: Dove risiedeva quando lavorava presso la \_\_\_\_\_? R: a \_\_\_\_\_. D: E' iscritta all'AIRE? R: no D: Dove risiede normalmente dal 1° giugno 2014? R: a \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_. Dispongo di un appartamento da ottobre 2013. D: Di quanto locali è composto l'appartamento di \_\_\_\_\_? R: si tratta di un appartamento di due locali. D: A quanto ammonta l'affitto mensile? R: CHF 550.00 tutto compreso. Il contratto di locazione scade il 31 ottobre 2014. sarà rinnovato unicamente se il datore di lavoro mi richiamerà sul posto di lavoro. Nel caso in cui non riprenderò l'attività mi sposterò a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, presso la signora \_\_\_\_\_ i, che è una mia amica. Qualora troverò un posto di lavoro - nel caso in cui non riprenderò presso il mio ultimo datore di lavoro - cercherò un alloggio nelle vicinanze del nuovo posto di lavoro. D: Ha sottoscritto un contratto di locazione? Chi lo ha stipulato? R: sì l'ho sottoscritto con i signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, domiciliati a \_\_\_\_\_. D: Vive da sola nell'appartamento di \_\_\_\_\_? R: attualmente sì, se mi sposterò a \_\_\_\_\_ andrò a vivere con la signora \_\_\_\_\_, a casa sua. D: L'appartamento è arredato? Ha arredato lei l'appartamento? R: sì, l'appartamento è stato arredato dal proprietario dello stabile. D: dove consuma normalmente i pasti? R: al mio domicilio D: Ha figli? Può fornire le generalità? R: ho una figlia, \_\_\_\_\_, nata il 22.06.1989 D: Dove risiede sua figlia? R: vive a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ -I) con il suo

compagno, un Comune nelle vicinanze di \_\_\_\_\_. D: Dove risiede suo marito? R: mio marito risiede a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in un'abitazione di sua proprietà. Preciso che non siamo separati legalmente, tuttavia lo siamo di fatto. Non abbiamo intrapreso alcuna separazione legale. D: Ha mantenuto la residenza a \_\_\_\_\_? R: io ho sempre mantenuto la residenza a \_\_\_\_\_ da gennaio 2009. Prima ero residente a \_\_\_\_\_ con mio marito. D: Per quale motivo si è trasferita da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_? R: per motivi professionali mi sono trasferita da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Avevo infatti trovato un posto di lavoro in qualità di alpigiana presso l'azienda agricola \_\_\_\_\_. D: Per quale motivo non vive con suo marito? R: in quanto siamo separati di fatto. D: Siete separati giudizialmente? Quando avete avviato le pratiche legalmente? R: no, non abbiamo avviato alcuna pratica legale. D: A cosa corrisponde l'indirizzo di \_\_\_\_\_ (Italia), menzionato sulla disdetta del rapporto di lavoro? R: alla mia residenza italiana. Nel 2008 ho acquistato, con i miei risparmi, un appartamento di due locali, composto da un soggiorno con cucina, una camera da letto e un bagno. Non ho stipulato nessun mutuo. D: Ha un veicolo? Con quale immatricolazione? R: sì ho un veicolo \_\_\_\_\_ immatricolato in Italia (\_\_\_\_\_). D: Quale è la sua Cassa malati? R: attualmente non ho una Cassa malati, tuttavia sono in trattativa per affiliarmi dal 1° gennaio 2015 (\_\_\_\_\_). D: Chi è il suo medico curante? R: il dr. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) e il dr. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. D: Durante quali giorni soggiornava in Ticino durante la sua attività lavorativa e quando rientrava a \_\_\_\_\_? R: durante l'alta stagione (da dicembre a marzo e da giugno a luglio) non rientravo regolarmente durante il fine settimana in quanto la durata del viaggio e di circa quattro ore per l'andata e quattro per il ritorno. Iniziamo presto al mattino e finivo tardi la sera durante la bassa stagione e durante l'alta stagione facevo tanti straordinari. D: Durante quali giorni soggiorna in Ticino dal 1° giugno 2014? R: da quando mi sono iscritta in disoccupazione sono regolarmente a \_\_\_\_\_. D: Quali legami ha con la Svizzera? R: professionali. Cerco un posto di lavoro in Svizzera in quanto ritengo di avere più possibilità di trovare un posto di lavoro qui, vista la crisi che c'è attualmente in Italia. D: E' membro di società, associazioni o altri enti con o senza scopo di lucro? R: no D: E' abbonata a giornali o riviste? Quali? R: no D: Come effettua le sue ricerche di lavoro? R: di persona. D: Ha un collegamento internet? R: no." (Doc. 11) Da questo documento del 20 ottobre 2014, firmato anche dall'assicurata, emerge in particolare, da un lato, che la medesima a \_\_\_\_\_ disponeva di un appartamento di due locali già arredato, la cui pigione ammontava a fr. 550 al mese e il cui contratto scadeva il 31 ottobre 2014 e sarebbe stato rinnovato unicamente nel caso in cui avesse ripreso a lavorare per la \_\_\_\_\_. In caso negativo la ricorrente ha asserito che sarebbe andata ad abitare ad \_\_\_\_\_ presso un 'amica e che in seguito, qualora avesse reperito un nuovo impiego, avrebbe cercato un alloggio nelle vicinanze del datore di lavoro. Dall'altro, che l'insorgente è proprietaria di un appartamento di due locali a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), in \_\_\_\_\_, che ha acquistato nel 2008 con i suoi risparmi e senza accendere alcun mutuo. Sua figlia, nata nel 1989, vive con il compagno a \_\_\_\_\_ - Comune che dista 7 km da \_\_\_\_\_ (cfr. [www.viamichelin.ch](http://www.viamichelin.ch)). Il marito, invece, dal quale è separata di fatto, vive a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), sito a 27 km da \_\_\_\_\_ (cfr. [www.viamichelin.ch](http://www.viamichelin.ch)). L'assicurata, che non è iscritta all'AIRE, ha inoltre dichiarato che il suo legame con la Svizzera è di tipo professionale, precisando di cercare un impiego in Svizzera dove ritiene di avere più possibilità di trovarlo, vista la crisi vigente in Italia. Il 17 marzo 2015, pendente la procedura d'opposizione interposta dall'assicurata contro la decisione del 1° dicembre 2014 con cui le è stato negato il diritto all'indennità di disoccupazione dal 1° giugno 2014,

la ricorrente è stata nuovamente sentita dall'amministrazione. Nel verbale allestito dalla Sezione del lavoro e firmato dall'insorgente è stato indicato quanto segue: " (...) ADR: Da quando ho lasciato il mio appartamento a \_\_\_\_\_ (inizio ottobre 2014) vivo presso la mia mica, la signora \_\_\_\_\_, nata il 09.12.1944. L'economia domestica è composta unicamente da me e dalla mia amica. Trattasi di un'abitazione unifamiliare di proprietà della mia amica, composta di 3 camere da letto, due bagni, salotto e cucina. Al momento non verso alcun canone di locazione, non partecipo alle spese correnti e non dispongo di un contratto di locazione. ADR: La mia abitazione in Italia di cui nell'atto di compravendita del 4 dicembre 2008 agli atti da sempre è abitata da parte mia e non è data in affitto, vi risiedo ogni tanto durante il weekend. (...) Nella stagione alta, da dicembre a marzo, lavoravo molte più ore al mese rispetto alle previste 180 ore e non rientravo a \_\_\_\_\_. Durante la bassa stagione, che corre dal 20 marzo al 20 giugno e da settembre a novembre compensavo poi e ore straordinarie. Quando non c'erano gli allievi delle scuole elementari di \_\_\_\_\_ che facevano la scuola montana nella \_\_\_\_\_, rientravo a \_\_\_\_\_ magari anche per una settimana. Di regola rientravo anche il weekend. ADR: Preciso che l'autoveicolo di mia proprietà è ancora immatricolato in Italia, non ho ancora provveduto a sdoganarlo. (...)” (Doc. 22) 2.5. Attentamente esaminate le carte processuali, questo Tribunale osserva, innanzitutto, che dal profilo del diritto interno un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.). Il TCA ricorda altresì che è la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: l'8 aprile 2015) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C\_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C\_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2). Nella presente fattispecie l'assicurata è proprietaria in Italia a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) - che dista 134 km di cui 95 km di autostrada da \_\_\_\_\_ e 227 km di cui 167 km di autostrada da \_\_\_\_\_ (www.viamichelin.ch) - di un appartamento acquistato nel 2008 che non è dato in locazione a terzi (cfr. doc. 11; 12/1; 22). Sua figlia, nata nel 1989, abita a pochi chilometri da \_\_\_\_\_. Inoltre la ricorrente, non iscritta all'AIRE e la quale ha proceduto al trattamento doganale del proprio autoveicolo - che in occasione delle audizioni davanti alla Sezione del lavoro del 20 ottobre 2014 e del 17 marzo 2015 risultava immatricolato in Italia (cfr. doc. 11; 22) – soltanto il 10 giugno 2015 (cfr. doc. 27/2), ha dichiarato che nella bassa stagione, da marzo a giugno e da settembre a novembre, quando lavorava meno ore presso la \_\_\_\_\_, rientrava a \_\_\_\_\_ anche per una settimana, di regola anche i fine settimana (cfr. doc. 22). Con il ricorso è vero che la medesima ha precisato che sarebbe rientrata a \_\_\_\_\_ ogni 15-20 giorni (cfr. doc. I). E' altrettanto vero, tuttavia, che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546). Quanto addotto in sede di ricorso non smentisce in ogni caso il fatto che i rientri in Italia avvenivano comunque con frequenza.

Del resto in Ticino la ricorrente non dispone di una situazione alloggiativa stabile, visto che quando lavorava per la \_\_\_\_\_ abitava in un appartamento già arredato di due locali a \_\_\_\_\_ il cui rinnovo del contratto di locazione era vincolato alla continuazione del rapporto di impiego con la Società menzionata (cfr. doc. 11) e in seguito è stata ospitata a titolo gratuito da un'amica a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 22; I). L'assicurata ha, al riguardo, affermato che, qualora avesse trovato una nuova occupazione, avrebbe cercato un alloggio nelle vicinanze del posto di lavoro (cfr. doc. 11). In proposito giova osservare che i conteggi salariali allestiti dalla \_\_\_\_\_ dal maggio 2013 al maggio 2014 (cfr. doc. 9/4), come pure la lettera di disdetta del 12 settembre 2014 (cfr. doc. 9/3) quale indirizzo della destinataria riportano "\_\_\_\_\_". Con scritto del 16 dicembre 2014 l'ex datore di lavoro dell'assicurata ha attestato che: "(...) - Confermiamo che RI 1 è in affitto nell'appartamento di \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ dal mese di novembre 2012. - I dati personali sono inseriti nel nostro sistema informatico della gestione dei dipendenti. Sono stati immessi all'inizio del rapporto professionale - a novembre 2012; purtroppo a quel tempo (RI 1 non aveva ancora la casella postale), abbiamo erroneamente iscritto l'indirizzo di \_\_\_\_\_ (I) anziché \_\_\_\_\_ e non è più stato cambiato anche se RI 1 risiede regolarmente a \_\_\_\_\_. (...)” (Doc. E) Al riguardo il TCA osserva che perlomeno stupisce la circostanza che la ricorrente, pur ricevendo da novembre 2012 dei conteggi salariali con l'indirizzo italiano, nel caso in cui fosse stata effettivamente residente in Ticino, non abbia mai chiesto la modifica dell'indirizzo per adeguarlo alla nuova situazione. Nemmeno va dimenticato che l'insorgente alla domanda "Quali legami ha con la Svizzera" postale dalla Sezione del lavoro il 20 ottobre 2014 ha risposto: "professionali. Cerco un posto di lavoro in Svizzera in quanto ritengo di avere più possibilità di trovare un posto di lavoro qui, vista la crisi che c'è attualmente in Italia" (cfr. doc. 11). Chiamato a pronunciarsi nell'evenienza concreta e applicando l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C\_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C\_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C\_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C\_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 non ha il centro delle proprie relazioni di vita in Svizzera, bensì l'abbia mantenuto in Italia. La ricorrente non ha mai concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), cantonale (cfr. consid. 2.2.) e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3.), le quali esigono come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: "Lebensmittelpunkt"; STF C 227/05 dell'8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 "Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen" all'estero nella quale l'Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: "Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi"). Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all'assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465). A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 1°8 aprile 2015 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l'art. 12 LADI,

non è in concreto realizzato. 2.6. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l'assicurato possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C\_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24). Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315 , con riferimenti [RS 0.142.112.681]). Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell' art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso ( art. 15 ALC ), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L' art. 121 LADI , entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AIV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173). Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha aggiornato il contenuto dell' Allegato II all' ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3). Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil.Wolff, "Le Règlement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d'autres développements en termes d'assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C\_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1). L'art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l'assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C\_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683). Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti. Secondo l'art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliere» qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in

uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana. In effetti viene considerato lavoratore frontaliere anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(...) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliere, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (...)). Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione dello Stato membro competente.”). Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l’articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683). Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse rembourse, sur demande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(...) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (...)). In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che: " Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del

regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato. Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza." Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C\_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4. In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato in quanto egli non aveva la residenza in Svizzera. Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia durante il fine settimana, e quindi rientrando all'estero una volta per settimana, egli andava considerato, come giustamente stabilito dalla Sezione del lavoro, un vero lavoratore frontaliero. L'assicurato aveva così diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza. Del resto in quello Stato si trovava, in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari. Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all'indennità di disoccupazione in quanto un'assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana. Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un'assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall'interessata. Da quel documento, emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa monofamiliare, che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi professionali (e meglio per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella, ancora nel settembre 2014, rientrava settimanalmente presso l'abitazione coniugale durante i giorni di libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera legami professionali, che non era membro di società, associazioni o altri enti con e senza scopo di lucro e che non era abbonata a giornali e riviste. Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C\_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l'Alta Corte ha sottolineato che "la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.". In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliero un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana. Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall'assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull'estratto conto attestante i prelievi in contanti. L'assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all'Alta Corte. Il Tribunale federale, con sentenza 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015, ha respinto il ricorso dell'assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni: " (...) L'apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell'applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e

sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un'abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (...)” Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015, in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016 e in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016.

2.7. Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all'art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683). Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell'ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri. Questi assicurati hanno un diritto d'opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228). Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontiera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C\_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C\_656/2009 del 14 aprile 2010). In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.2, questo Tribunale, contrariamente al parere della Sezione del lavoro (che comunque gli aveva negato il diritto d'opzione sostenendo che difettesse la dimora in Svizzera), ha ritenuto che un assicurato non poteva essere qualificato come falso frontaliero vista la tipologia del lavoro svolto. Egli, infatti, al beneficio di un permesso B dall'aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Quell'assicurato ha, peraltro, trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all'estero. La situazione di quell'assicurato è dunque totalmente diversa dai lavoratori attivi presso il cantiere AlpTransit. Con sentenza 38.2015.30 del 20 novembre 2015 questa Corte, nel caso di un assicurato in possesso di un permesso B che ha lavorato quale caposquadra minatore dal 2010 al 2013 in Svizzera abitando presso un alloggio del datore di lavoro, con moglie e figli minori risidenti nel sud Italia in una casa di loro proprietà, ha stabilito che a ragione la Sezione del lavoro aveva deciso che il medesimo aveva mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita e che pertanto non era adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI per avere diritto alle indennità di disoccupazione. Dal profilo del diritto internazionale, tuttavia, l'assicurato, ritenuta la natura e la durata del contratto di lavoro, la tipologia delle attività da svolgere, gli orari di lavoro e le condizioni abitative, i rientri ad intervalli regolari nel luogo di residenza raggruppando i giorni di congedo, è stato ritenuto dal TCA un falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza. Per il primo mese di disoccupazione l'amministrazione ha ammesso che l'assicurato ha dimorato effettivamente in Ticino. Per i due mesi successivi gli atti sono stati rinviati per verificare la costante

presenza del medesimo in Svizzera. Inoltre questo Tribunale, con sentenza 38.2015.17 del 23 novembre 2015, si è pronunciato in merito a un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in Italia, a pochi km dal confine svizzero, in una casa di loro proprietà. Il TCA ha stabilito che gli elementi fattuali non permettevano di ammettere, né di escludere la residenza in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, con particolare riferimento all'aspetto del centro dei propri interessi personali in Svizzera. Tale questione poteva comunque restare insoluta, visto che la Svizzera doveva essere riconosciuta quale Stato competente ad erogargli le prestazioni di disoccupazione in applicazione del diritto internazionale, e meglio dell'ALC. In concreto le circostanze di fatto non hanno consentito di concludere che l'assicurato fosse un vero lavoratore frontaliere. Egli è, inoltre, stato considerato quale lavoratore falso frontaliere con diritto di opzione. All'assicurato, dimorando regolarmente in Svizzera ed essendosi annunciato per il collocamento in Svizzera, è stato perciò riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi della LADI. Il TCA, anche con STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015, ha riconosciuto a un assicurato lo statuto di falso lavoratore frontaliere con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza. Il 13 gennaio 2016 questa Corte ha poi stralciato dai ruoli un ricorso del 30 novembre 2015 interposto contro una decisione su opposizione con cui la Sezione del lavoro aveva negato a un assicurato il diritto di beneficiare di indennità di disoccupazione dal 14 novembre 2014 in quanto il centro dei suoi interessi era e rimaneva all'estero. A seguito dell'impugnativa l'amministrazione, il 16 dicembre 2015, ha in effetti emesso una nuova decisione su opposizione con la quale è stato stabilito che l'assicurato, nonostante il centro delle sue relazioni personali fosse all'estero, visti la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza, era da qualificare quale falso lavoratore frontaliere con diritto di opzione alle indennità di disoccupazione in Svizzera. Il diritto alle indennità di disoccupazione dal 14 novembre 2014 andava così riconosciuto all'assicurato sempre che risultassero adempiuti gli altri presupposti del diritto (cfr. inc. 38.2015.77). 2.8. Nella Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull'assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che: "(...) LAVORATORE FRONTALIERO Art. 1 lett. F, art. 65 RB; art. 56 RA Definizione A24 Per lavoratore frontaliere, secondo l'articolo 1 lettera f RB si intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4 segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana. A25 L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra lavoratore frontaliere «falso». Quest'ultimo è definito all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[...] diverso dal lavoratore frontaliere». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27 segg. Determinazione della residenza A26 I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in base ai n. marg. A76 segg. Veri lavoratori frontalieri: pendolari giornalieri e settimanali A27 Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliere colui che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza secondaria; n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo dell'attività professionale e quello in cui

vive si trovano in una zona vicina al confine. A28 Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni liberi. Per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliere, a tali persone devono essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.). Falsi lavoratori frontalieri A29 È considerato falso lavoratore frontaliere colui che è attivo professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna almeno una volta la settimana. Per rientrare nella categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori manca il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare). Per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliere, anche a tali persone devono essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).” L’ autorità di sorveglianza cita esplicitamente una vecchia sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee – dal 1° dicembre 2009 Corte di giustizia dell’Unione europea – del 17 febbraio 1977 Silva di Paolo c/Office national de l’emploi consid. 12 e 13 (reperibile al sito [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu)) nella quale la Corte ha sottolineato i motivi per i quali il concetto di falso frontaliere non può essere applicato in modo esteso (e non dunque a tutti i lavoratori migranti), in considerazione soprattutto del fatto che non è corretto fare assumere i costi per il rischio disoccupazione allo Stato di residenza mentre i contributi sono stati versati nello Stato dell’ultimo impiego. In quell’occasione la Corte di giustizia aveva in particolare rilevato: " L'elemento determinante, per l'applicazione dell'art. 71 nel suo complesso, è la residenza dell'interessato in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione egli era soggetto durante la sua ultima occupazione. Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di disoccupazione dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di residenza è giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano stretti legami col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente; esso non lo sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata della nozione di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui all'art. 71 del regolamento n. 1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono occupati in uno Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare abitualmente in un altro Stato membro. Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii), vanno interpretate restrittivamente. Tali considerazioni hanno indotto la commissione amministrativa (per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in forza dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24 gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre, per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 1408/71. Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune indicazioni, non si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le categorie di lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda da tale beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno conservato analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale. Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale territorio» l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di lavoratori la cui situazione è sostanzialmente la medesima. La nozione di «Stato membro in cui risiede» va riferita unicamente allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche il centro principale dei suoi interessi. All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia lasciato la propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto che egli vi ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé

sola essere sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii). Non appena, infatti, il lavoratore abbia un'occupazione stabile in uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda, anche se abbia lasciato la propria famiglia in un altro Stato. Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla situazione familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a spostarsi, e la natura del lavoro. L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale territorio» implica semplicemente che la nozione di residenza, come sopra definita, non esclude necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato membro. Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento n. 1408/71, vanno quindi presi in considerazione la durata e la continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze del caso.” Nella sua Circolare la SECO ricorda inoltre che: A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare: · le persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB); · le persone che normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB); · le persone cui si applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB, se nel corso della loro ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione). A31 La decisione U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80. A32 Se i falsi lavoratori frontalieri rivendicano un diritto alle prestazioni dell'AD nello Stato di provenienza, spetta a loro rendere verosimile il fatto che nello Stato dell'ultima attività non hanno fissato la propria dimora con l'intenzione di rimanervi durevolmente (= residenza). A33 In ragione del presupposto che una persona abbia vissuto nello Stato in cui ha lavorato, in caso di disoccupazione completa la persona in questione ha diritto alle prestazioni dello Stato dell'ultima attività se si mette a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato (art. 65 par. 2 terzo periodo in combinato disposto con par. 5 RB). Momento di acquisizione e durata dello status di lavoratore frontaliere A34 Lo status di lavoratore frontaliere deve essere acquisito prima dell'insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di occupazione per esercitarvi l'attività iniziale, non è un lavoratore frontaliere. Costituiscono un'eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso dell'ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività; essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono stabiliti e in cui risiedono. A35 Un trasferimento durante un periodo di disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliere. A36 La durata dello status di lavoratore frontaliere o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell'insorgere della disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora. (...)

RESIDENZA Art. 1 lett. j RB; Art.

## E. 11

RA Definizione A76 Per residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente. A77 La nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all'articolo 1 lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di lavoratori frontalieri). A78 Anche il concetto di residenza in Svizzera secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile. Le nozioni di «residenza» secondo l'articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in Svizzera» secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in larga misura. Importanza della residenza A79 La nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della legislazione applicabile (capitolo D). Per i disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente (lavoratori frontalieri), l'articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano dal principio della competenza dello Stato dell'ultima attività. La determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di lavoratore frontaliere diventa di importanza fondamentale nel quadro della determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.). Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza A80 Poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l'articolo 65 RB costituisce un'eccezione al principio della competenza dello Stato dell'ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite un'interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro 14. A81 La decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione dell'articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine. A82 In generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella decisione U2 e che al termine dell'attività in un altro Stato membro rientrano in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni. A83 Vale il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso. Determinazione della residenza A84 La determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale (n.d.r.: sottolineatura del redattore), ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa. A85 Conformemente all'articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente: • durata e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto: frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso un'associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività autonoma; • situazione della persona in oggetto, inclusi • il tipo e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata dell'assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera

fosse pianificato. Indicano ad esempio unicamente una dimora temporanea all'estero (e quindi il mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi: a) l'attività all'estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale o del miglioramento delle competenze linguistiche; b) l'attività all'estero aveva fin dall'inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio accademico); c) l'attività era limitata fin dall'inizio a un determinato periodo.

- la situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro degli interessi vitali;
- lo svolgimento di un'attività non remunerata;
- nel caso degli studenti, la fonte di reddito;
- la situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera durante il soggiorno all'estero, se prima di partire la persona ha vissuto a lungo nello stesso posto ed era ben integrata;
- lo Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Se l'esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà della persona in base a una valutazione della situazione in generale, considerando anche i motivi che l'hanno indotta a trasferirsi.

• Esempio Un lavoratore accetta un'attività subordinata in un altro Stato membro e vive in un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l'attività subordinata all'estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la Svizzera.

A86 Per stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri determinanti per trovare un accordo.

A87 Se gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica l'articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per l'erogazione provvisoria di prestazioni.

Falsi lavoratori frontalieri con residenza all'estero: residenza in Svizzera non necessaria

A88 I falsi lavoratori frontalieri che avevano un'attività subordinata in Svizzera ma sono residenti all'estero possono far valere il proprio diritto all'ID in Svizzera in virtù della facoltà di scelta concessa all'articolo 65 RB.

A89 Per l'esercizio di tale facoltà si presuppone unicamente che la persona si metta a disposizione del servizio pubblico di collocamento dello Stato nel quale richiede le prestazioni. Sono competenti gli organi esecutivi (URC, cassa) del territorio nel quale si trovava il luogo di dimora della persona in oggetto. Se non è presente un luogo di dimora, è determinante la sede dell'ultimo datore di lavoro della persona.

A90 Il diritto alle prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della disponibilità dell'assicurato (condizione della residenza) in modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti restrittivi fissati all'articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.

A91 L'articolo 7 RB prevede in combinato disposto con l'articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, l'abolizione delle clausole di residenza.

A92 Il requisito della residenza in Svizzera secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all'indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l'autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera." Per quanto attiene al valore delle direttive cfr. consid. 2.3. 2.9. Nella presente fattispecie la ricorrente, da una parte, lavorava in

Svizzera a \_\_\_\_\_, dall'altra, è proprietaria di un appartamento acquistato nel 2008 in Italia a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), paese nelle vicinanze del quale abita la figlia (cfr. consid. 2.4.). Dal profilo del diritto internazionale occorre, in primo luogo, chiedersi se l'assicurata non debba essere effettivamente considerata quale vera lavoratrice frontaliera (cfr. consid. 2.6.; 2.8.) che rientra settimanalmente in Italia. Qualora fosse da considerare quale lavoratrice frontaliera che si trova in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. c LADI), situazione diversa da quella del lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b LADI), l'insorgente avrebbe diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia. Come visto sopra, la ricorrente ha dichiarato dinanzi alla Sezione del lavoro il 20 ottobre 2014 e il 17 marzo 2015, ossia dopo l'emanazione della decisione del 1° dicembre 2014 di diniego del diritto all'indennità di disoccupazione, che nell'alta stagione, da dicembre a marzo e da giugno ad agosto, lavorava molte più ore di quelle previste e non rientrava a \_\_\_\_\_. Nella bassa stagione, dal 20 marzo al 20 giugno e da settembre a novembre, avendo meno lavoro, tornava in Italia anche per una settimana e di regola nei fine settimana (cfr. doc. 11, 22). Nel ricorso l'assicurata ha però relativizzato le proprie asserzioni, indicando che nella bassa stagione rientrava a \_\_\_\_\_ ogni 15-20 giorni (cfr. doc. I). Come esposto sopra, in virtù principio della priorità della dichiarazione della prima ora in presenza di due diverse versioni la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora (cfr. consid. 2.5.). La questione della frequenza dei rientri settimanali, in casu, non merita in ogni caso di ulteriori approfondimenti, visto che comunque, anche ritenendo che nella bassa stagione l'assicurata rientrasse a \_\_\_\_\_ ogni fine settimana, tutto ben considerato, non è possibile concludere che la stessa sia una vera lavoratrice frontaliera. In effetti risulta credibile e ragionevole che nell'alta stagione, da dicembre a marzo e da fine giugno ad agosto (cfr. doc. 11; 22), ossia per sei mesi all'anno circa, vista l'attività svolta in ambito turistico in una zona di montagna, l'assicurata fosse particolarmente impegnata con il lavoro sia nei giorni feriali che nei giorni festivi - quindi nei fine settimana - e non fosse conseguentemente nella condizione di rientrare almeno una volta alla settimana a \_\_\_\_\_. Al riguardo va d'altronde osservato che anche la proprietaria dell'abitazione data in locazione all'assicurata a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, che ha dichiarato non essere parente dell'insorgente (cfr. doc. D), l'8 maggio e il 27 agosto 2015 ha attestato che nell'arco di tempo in cui l'insorgente è stata sua inquilina non aveva l'abitudine di rientrare settimanalmente in Italia e che nel lasso di tempo novembre 2013 – giugno 2014, in cui ha abitato stabilmente a \_\_\_\_\_ (invece che a \_\_\_\_\_) per la convalescenza del marito, la ricorrente “spesso e volentieri passava i suoi giorni liberi nel suo appartamento ricevendo visite da sua figlia, sua cugina e altri amici” (cfr. doc. D; B1). 2.10. Nel caso in esame RI 1, al beneficio di un permesso tipo L dal maggio 2013 al maggio 2014 (cfr. consid. 2.4.), dal dicembre 2012 ha lavorato per la \_\_\_\_\_ quale cuoca, in virtù di contratti di lavoro verbali e dal 13 maggio 2014 in virtù di un contratto di impiego scritto della durata di un anno (cfr. consid. 2.4.). L'assicurata, fino al 2009, ha risieduto a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) dove abita tuttora il marito dal quale sarebbe separata di fatto. Nel 2008 la medesima ha acquistato un appartamento a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), paese che dista pochi chilometri dalla località di residenza di sua figlia, nata nel 1989. La ricorrente ha indicato che l'appartamento di \_\_\_\_\_ non è dato in locazione a terzi e che vi risiede ogni tanto durante i fine settimana (cfr. doc. 11; 22; consid. 2.4.). In simili condizioni, occorre ora chiedersi se l'insorgente, volendo considerare la sua residenza in Italia (in proposito va osservato che il Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo

in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, *Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU*, in: Thomas Gächter [editore], *Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38; consid. 2.9.), vada trattata quale lavoratrice falsa frontiera. Il Presidente di questa Corte, in un altro procedimento vertente sull'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 1.5. della STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015 già citata al consid. 2.7.) ha interpellato la Segreteria di Stato dell'economia SECO riguardo ai falsi frontalieri. L'avv. \_\_\_\_\_ della SECO, il 25 agosto 2015, ha affermato: "(...) Relativamente ai falsi frontalieri, va rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione essenziale del diritto alle indennità di disoccupazione. Conseguentemente, agli stagionali provenienti dall'UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di disoccupazione se tutte le condizioni dell'art. 8 LADI sono adempite, compresa la residenza effettiva in Svizzera." (Doc. X; consid. 1.5.) L'8 settembre 2015 il Presidente del TCA, nel contesto di un'altra vertenza in ambito LADI (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 già citata al consid. 2.7.), ha posto all'avv. \_\_\_\_\_ i seguenti quesiti: "(...) Nella Circolare ID 883 viene precisato quanto segue: "Falsi lavoratori frontalieri con residenza all'estero: residenza in Svizzera non necessaria (...) A90 Il diritto alle prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della disponibilità dell'assicurato (condizione della residenza) in modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti restrittivi fissati all'articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI." A91 L'articolo 7 RB prevede in combinato disposto con l'articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, l'abolizione delle clausole di residenza. A92 Il requisito della residenza in Svizzera secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all'indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l'autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (...)". Le domande sono le seguenti: Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso frontaliere, ritiene che il requisito dell'art. 8 capoverso 1 lettera c LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no? Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza sul mercato del lavoro svizzero)? (...)” (Inc. 38.2015.30 doc. XII) L'avv. \_\_\_\_\_ della SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto: "(...) possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliere non può essere preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è nondimeno necessaria al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art.

## E. 12

LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.). Infatti, considerato lo scopo dell'iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l'assicurato risieda all'estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per recarsi al colloquio di consulenza presso l'URC. Spetta comunque all'autorità cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un

assicurato adempie correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori indicazioni generiche in merito.” (Inc. 38.2015.30 doc. XIV) 2.11. Attentamente valutate tutte le circostanze del caso di specie, questa Corte ritiene che la situazione della ricorrente (al beneficio di contratti di durata determinata e con un’attività che le permetteva di rientrare, perlomeno per sei mesi all’anno, unicamente saltuariamente in Italia; cfr. consid.2.4.; 2.9.), considerando la sua residenza all’estero (cfr. consid. 2.10.), è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.7.; 2.8.). Va evidenziato che per i lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della residenza secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ma devono in ogni caso dimostrare di dimorare regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro (cfr. consid. 2.10.). L’assicurata si è annunciata per il collocamento in Svizzera dove ha attivamente cercato lavoro (cfr. doc. 8). Riguardo all’obiezione formulata dalla Sezione del lavoro in sede di risposta di causa, ossia che l’insorgente ha effettuato esclusivamente ricerche spontanee e presso datori di lavoro che non cercavano nuovo personale, limitate maggiormente alla zona \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, malgrado le precise istruzioni ricevute secondo cui avrebbe dovuto dare la priorità a concrete offerte di lavoro, riportate ad esempio sui quotidiani (cfr. doc. III p.to 3), va osservato che è vero che dal Piano d’azione stabilito nel giugno 2014 e sottoscritto dalla medesima emerge che ella avrebbe dovuto prioritariamente rispondere a offerte di lavoro pubblicate sui giornali e/o reperibili mediante internet (cfr. doc. 7/1 pag. 7). E’ altrettanto vero, tuttavia, che nei verbali concernenti i colloqui di consulenza con l’URC dei mesi da luglio 2014 a gennaio 2015 è stato indicato che le ricerche di impiego sono state svolte secondo le modalità concordate. Solo nel mese di gennaio 2015 è stato ribadito alla ricorrente di segnare precisamente le professioni dove cerca lavoro e che le ricerche non possono essere ripetute (cfr. doc. 7). Per quanto attiene al periodo da giugno 2014, corrispondente al mese in cui l’assicurata si è iscritta in disoccupazione, a fine settembre 2014, ossia quando ha ricevuto la disdetta da parte della \_\_\_\_\_ e soprattutto fino a quando ha abitato nell'appartamento di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 11; consid. 2.4.), il TCA ritiene che la dimora dell'assicurata in Svizzera fosse regolare. In effetti \_\_\_\_\_, proprietaria dell’abitazione data in locazione alla ricorrente dal dicembre 2012, ha dichiarato, sia l’8 maggio 2015 che il 27 agosto 2015, da una parte, che l’assicurata è stata sua inquilina fino al 30 settembre 2014, dall’altra, che nell’arco di tempo in cui è stata sua inquilina non aveva l’abitudine di rientrare settimanalmente in Italia (cfr. doc. D; B1). Il TCA non ignora che dalle carte processuali risulta che l’insorgente è stata totalmente inabile al lavoro dal 23 agosto al 30 settembre 2014 (cfr. doc. 11). In proposito è comunque utile rilevare che in tale periodo è stata in cura dal Dr. med. \_\_\_\_\_, medicina generale, di \_\_\_\_\_ come attestato dal medesimo il 18 settembre 2014 (cfr. doc. 6), e degente presso la Clinica \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ dal 23 al 29 agosto 2014, come si evince dal certificato del 29 agosto 2014 della Clinica (cfr. doc. 6). In simili condizioni, per l'arco di tempo giugno - settembre 2014, dimorando regolarmente in Svizzera - dove disponeva da sola di un appartamento di due locali per il quale doveva pagare una pigione di fr. 550 al mese - e avendovi cercato attivamente lavoro, la ricorrente può rientrare nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri (cfr. consid. 2.7., in particolare STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015). L’insorgente, quale lavoratrice falsa

frontaliera, può dunque beneficiare del diritto di opzione per i mesi da giugno a settembre 2014. Ne consegue che l'assicurata, essendosi annunciata per il collocamento in Svizzera il 2 giugno 2014 (cfr. consid. 2.4.), ha diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi della LADI, sempre che per questo periodo adempia gli altri presupposti dell'art. 8 LADI. 2.12. Relativamente al lasso di tempo da ottobre 2014, quando ha avuto termine il contratto di locazione concernente l'appartamento di \_\_\_\_\_ all'8 aprile 2015, data dell'emissione della decisione su opposizione impugnata che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.5.), il TCA rileva che la ricorrente, il 17 marzo 2015 davanti alla Sezione del lavoro, ha affermato di vivere presso un'amica, \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, in un'abitazione unifamiliare di proprietà di quest'ultima a titolo gratuito e senza contribuire alle spese correnti (cfr. doc. 22). Al riguardo \_\_\_\_\_, l'11 marzo 2015, ha dichiarato che: " (...) la mia amica RI 1 vive presso di me nella casa di mia proprietà (casa unifamiliare), (mapp. \_\_\_\_\_). La casa è composta da 5 locali m2 80 circa. La casa è occupata da 2 persone." (Doc. BB1) Dal verbale di audizione davanti alla Sezione del lavoro del 17 marzo 2015 emerge, da una parte, che l'assicurata, dopo aver richiesto ulteriormente il rinnovo del permesso L nel novembre 2014 (cfr. consid. 2.4.), l'11 marzo 2015 si sarebbe presentata nuovamente al Servizio regionale degli stranieri di Bellinzona con \_\_\_\_\_, la quale doveva confermare la sua dimora presso la sua abitazione. Dall'altra, che in tale occasione il Servizio in questione le avrebbe prospettato il rilascio di un permesso B (cfr. doc. 22). Nella dichiarazione del 17 marzo 2015 del Servizio regionale degli stranieri di \_\_\_\_\_ è stato, tuttavia, unicamente attestato che l'assicurata aveva pendente una domanda di rilascio del permesso tipo B UE/AELS (cfr. doc. 23). La Sezione del lavoro ha evidenziato come la dimora presso l'amica di \_\_\_\_\_ sia provvisoria e precaria, tanto più che ciò avviene senza controprestazione equivalente e contratto di locazione che dia un minimo di stabilità e garanzie contrattuali (cfr. doc. A; III). In proposito va osservato che agli atti, a parte la dichiarazione di \_\_\_\_\_, non risultano ulteriori elementi (ad esempio estratti bancari che comprovino prelievi regolari in Svizzera; aumento del consumo di elettricità e acqua presso l'abitazione di \_\_\_\_\_) che attestino la costante presenza della ricorrente sul suolo ticinese durante il periodo di disoccupazione a partire dal mese di ottobre 2014. In tale contesto questa Corte ribadisce che secondo la giurisprudenza federale per concludere circa l'esistenza di un'effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l'assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STFA C 290/03 del 6 marzo 2006). D'altra parte è sufficiente dimostrare una "costante presenza sul mercato del lavoro svizzero" (cfr. DTF 125 V 469), indipendentemente dal carattere più o meno precario delle abitazioni reperite. Alla luce degli elementi appena esposti, questo Tribunale ritiene che la questione relativa alla dimora in Svizzera dell'assicurata nel periodo dal mese di ottobre 2014 al mese di aprile 2015 debba ancora essere approfondita dall'amministrazione. Gli atti vanno, quindi, rinviati alla Sezione del lavoro affinché appuri se la ricorrente dal mese di ottobre 2014 all'aprile 2015 ha dimorato effettivamente oppure no in Svizzera. Qualora, dagli accertamenti che l'amministrazione esperirà, emerga che l'insorgente è stata regolarmente presente su suolo elvetico nel periodo indicato, la Sezione del lavoro esaminerà anche gli altri presupposti fissati dall'art. 8 LADI per riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione per il lasso di tempo a far tempo dal ottobre 2014.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.